



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F. to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Stefano Usai)

DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

N. 08	Del 30/03/2017
-------	----------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **05.04.2017** per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li **05.04.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà)

N° **605** DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **30** del mese di **marzo** alle ore **19.00** in Terralba, nella Casa Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta straordinaria urgente con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Piras Pietro Paolo	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Atzori Giampaolo		X	Oliva Giuliano		X
Cauli Alessandro	X		Pili Ilario		X
Dessi Giacomo	X		Putzolu Federico	X	
Grussu Andrea	X		Sanna Gloria		X
Manca M.Cristina	X		Siddi Stefano	X	
Manca Valeriano		X	Soru Roberto	X	
Marongiu Roberto	X		Taris Bernardino		X
Murtas Alessandro	X		Tuveri Andrea		X

	Presenti	Assenti
Totale	10	7

In assenza del segretario assiste il Vice Segretario Generale Usai dott. Stefano

Il Sindaco nell'introdurre il punto all'ordine del giorno premette che il riparto dei costi – per la prima volta durante la consiliatura – risulta, in unione dei comuni approvato all'unanimità; rammenta del contenzioso nell'unione dei comuni proprio in tema di individuazione dei criteri per il riparto dei costi da sempre contestato dal comune di Marrubiu che ha presentato, in relazione agli anni scorsi, anche dei ricorsi. In questo caso invece, frutto anche del grande lavoro svolto dall'amministrazione, la delibera, nei giorni scorsi, è stata approvata all'unanimità. Chiede all'assessore competente di intervenire per illustrare la proposta.

Prende la parola l'assessore competente R. Marongiu (l'intervento, consegnato al verbalizzante, si riporta integralmente)

“Premesso che, in relazione ad una delibera di tale importanza, risultano assenti quasi tutti i consiglieri della minoranza tranne il consigliere Dessi che ringrazio per la sua presenza.

Presidente e gentili Consiglieri Comunali, con questo punto all'ordine del giorno: Approvazione del piano finanziario e tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (tari) – anno 2017;

Completiamo l'adozione degli atti propedeutici per l'approvazione del prossimo bilancio triennale 2017-2019.

Come sapete, con la legge di stabilità 2014 è stato approvato lo I.U.C (Imposta Unica Comunale) e con le leggi 68 del 02/05/14 e la legge di stabilità 2016, sono state apportate le modifiche che disciplinano il tributo comunale per i rifiuti (TARI);

Attualmente la norma prevede che la determinazione delle tariffe, deve essere disciplinata in due macro-categorie.

Utenze Domestiche e utenze non domestiche mentre i costi del servizio devono essere disciplinate da una parte fissa e una variabile. Inoltre deve essere applicato un tributo provinciale del 5%, che l'ente incassa per poi girarle alla Provincia di Oristano.

Le utenze domestiche sono suddivise in sei sottocategorie, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, vedessi la scheda a pag. 6 del Piano.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche le categorie previste sono 30 (vedi scheda a pag. 7 del Piano) identificate sulla base di 30 settori merceologici.

Le suddette categorie, domestiche e non domestiche, prevedono dei coefficienti minimi e massimi.

Questa amministrazione, anche quest'anno, ha applicato i coefficienti minimi previsti dal legislatore. Il comune di Terralba, già dalla precedente Consigliatura, in rispetto della norma, ha stabilito la copertura integrale (100%) dei costi.

E' interessante riportare anche i principali dati della composizione delle utenze al 31/12/2016:

Utenze domestiche 4.434

Utenze non domestiche 493

Come detto precedentemente, le tariffe vengono calcolate sul costo totale del servizio, che per il 2017 è previsto in €. 1.098.745,16, prevedendo tra l'altro una ripartizione differente su U.D. e U.N.D., come qui di seguito descritto:

Divisione costi Importo % Utenze dom. % Utenze non dom.

Costi Fissi €. 567.053,74 85% 15%

Costi Variabili €. 531.691,42 65% 35%

Il Servizio è gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni del Terralbese, attraverso il vincitore della gara, la cooperativa Concordia, alla quale, come amministrazione comunale, dobbiamo riconoscere grande professionalità nel gestire il servizio di raccolta. Riteniamo doveroso ringraziare anche tutti i cittadini, per la loro operosa collaborazione che ha consentito di ottenere, anche nel 2016, un ottimo risultato nella raccolta differenziata: il 75,1358% (le disposizioni regionali prevedono il 65%) quindi oltre 10 punti superiore alla norma!

Complessivamente nel 2016 sono state raccolte:

Anno	RSU Indifferenziati	RSU differenziati	RSU Totale
2016	1.079,289 ton.	3.261,452 ton.	4.340,741 ton

Dalla predisposizione del piano Finanziario 2017, che oggi presentiamo al Consiglio per l'approvazione, l'Amministrazione può affermare di essere riuscita a contenere i costi della bolletta rifiuti, con un risparmio netto che si aggira in media sul 2% per le imprese e le attività produttive ed intorno al 4% per le famiglie terralbesi, rispetto a quanto pagato nel 2016.

Nel quadro e nel particolare contesto territoriale, le famiglie Terralbesi, ed è un dato di fatto, pagano le tasse più basse nonostante sia la realtà lungamente più grande dell'oristanese, ed i servizi erogati – come è facile comprendere - costino, in certi casi il triplo o almeno il doppio rispetto ai comuni vicini.

Riteniamo di poter esprimere una grande soddisfazione per il lavoro fatto dall'amministrazione comunale in questi 5 anni. Possiamo affermare che i risparmi ottenuti sono dovuti alla grande opera di risanamento dei conti del bilancio e all'incessante azione amministrativa nei confronti dei contribuenti “meno disponibili”.

Vista la proposta allegata alla presente, relativa al Piano Finanziario e alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende approvare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto previsto Legge di Stabilità 2014 e successive modifiche e dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni di Legge n. 68 del 02 maggio 2014.

Considerato che l'amministrazione ha ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 **in misura minima rispetto a quanto previsto dalla citata normativa.**

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 33/2017 avente ad oggetto "approvazione schema di piano finanziario e tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2017"

Ritenuto di approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI.

Rilevato che la delibera che approva il Piano Finanziario e le tariffe per la gestione del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Rimarcato l'urgenza di procedere con l'approvazione del piano entro il termine del 31.03.2017.

Rimarcato che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Acquisiti i pareri positivi in linea tecnica e contabile a cura del Vice Segretario responsabile del servizio Gestione Risorse.

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta, predisposta dall'ufficio tributi, relativa al Piano Finanziario e alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti.
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia.
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Comunica inoltre, che con la recente deliberazione di giunta n. 33/2013 l'amministrazione ha ritenuto – per venire incontro alle esigenze della collettività - di dover ampliare ulteriormente la possibilità dei rateizzi oltre alle tre previste con il ruolo ordinario.

I risultati conseguiti, non sono certo frutto dei lavori in unione dei comuni, i cui costi di trasferimenti sono addirittura aumentati considerato che per mandare avanti i diversi enti (unione e comuni) sono necessari comunque un maggior numero di ore lavoro.

La paternità dei risultati, pertanto, è riconducibile al grande lavoro dell'amministrazione comunale, anche a dimostrazione che se i contribuenti pagano tutti si arriverà, progressivamente, a pagare sempre di meno, al di là di isolate demagogie che stanno fiorendo in questa già avviata campagna elettorale. L'esperienza di questa Consigliatura, lascia sicuramente un , non smentibile risultato, di come l'attuale amministrazione si sia impegnata su tutti i fronti, dal sociale, all'aspetto finanziario con il risanamento definitivo del bilancio, completando, e rendendo fruibili, diverse opere pubbliche mai definitivamente completate dalle precedenti amministrazioni, in particolare la biblioteca comunale (che ha dovuto subire anche l'onta della chiusura), il crossodromo, il canile comunale che si sta cercando di appaltare nonostante le molteplici problematiche, il teatro comunale, il museo civico, la palestra comunale, i plessi scolastici etc. etc.

L'aver effettuato l'inoltro delle bollette con raccomandata ed avviato, tra i primi in Italia, il sistema alfanumerico del codice IUV ha permesso di ottenere dei risultati straordinari, vi anticipo una notizia: ad oggi abbiamo incassato quasi €. 800.000 della Tari 2016, cosa impensabile sino a qualche mese fa!

Infatti il contribuente nell'effettuare l'operazione deve digitare il codice IUV presente nella bolletta. Il codice alfanumerico costituisce strumento di sicurezza per il cittadino sull'avvenuto pagamento e l'ente – anche attraverso la piattaforma del nodo PA – è in grado di visualizzarlo immediatamente.

Il sistema fa parte di un processo di profonda innovazione della P.A. ed assicura il contribuente che, attraverso questo sistema, se ha provveduto al pagamento non verrà sollecitato dagli uffici.

Pertanto in conclusione, visto l'ottimo risultato del servizio, l'efficiente sistema di riscossione avviato e i continui risparmi, che anno dopo anno si sta riuscendo ad ottenere per i cittadini territoriali, chiediamo al consiglio di approvare all'unanimità il Piano Finanziario della Tari per il 2017".

Prende la parola l'assessore Maria Cristina Manca che, confermati i grandi risultati ottenuti dal servizio tributi e dall'amministrazione per le azioni intraprese, chiede che venga messo a verbale il plauso all'intero ufficio tributi che è riuscito, nonostante la grave carenza di organico, ad ottenere risultati straordinari e pertanto, ritiene di dover ringraziare pubblicamente.

Concluso il dibattito il Sindaco dispone le votazioni che ottengono il seguente risultato:

- Consiglieri presenti 10;
- Voti a favore, unanime dei presenti;

Stessa votazione per l'immediata esecutività dell'atto presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014 e successive modifiche), che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.
- L'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni di Legge n. 68 del 02 maggio 2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla TARI.
- La legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 agosto 2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Terralba.

Considerato:

- che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto l'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014.
- che la I.U.C. (imposta unica comunale) è composta:
 1. dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
 2. da ulteriori due componenti riferite ai servizi, articolati in:
 - 2 a) Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - 2 b) Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013.
- che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI, infatti questa tassa viene eliminata per i proprietari e a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Verificato:

- che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente, (TARSU/TIA/TARES) ed a regime sono soppressi, pertanto, tutti i prelevamenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
- che il comma 651 della legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.
- che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.
- che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.
- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
- che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99.
- che il comma 651 della citata legge prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in

particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Visto il comma 666 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che: *“è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, e' applicato nella misura percentuale 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”*.

Acquisiti i dati a cura del competente responsabile del procedimento di spesa Geom. Romano Pitzus.

Considerato che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
- che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- che la determinazione della base imponibile fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In ogni caso la superficie dichiarata non può essere inferiore all'80 % della superficie catastale. In caso di dichiarazione inferiore al limite predetto, l'ente procederà d'ufficio all'adeguamento ed alla comunicazione al contribuente della nuova superficie imponibile. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1;
- ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
- costi fissi € 567.053,74
- costi variabili € 531.691,42

l'amministrazione ha deciso di ripartire i costi predicati secondo le indicazioni che seguono:

- la quota fissa in percentuale del 85% “utenze domestiche” (€ 481.995,68) e 15% “utenze non domestiche” (€ 85.058,06);
- la quota variabile in percentuale del 65% “utenze domestiche” (€ 345.599,42) e 35% “utenze non domestiche” (€ 186.092,00).